

COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA - Provincia di Chieti

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 29-03-2019 N. 15

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 2021 AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 10 DEL D.LGS. 118/2011

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 15:10, nella sala delle adunanze consiliari del Comune.

Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'appello risulta:

CONSIGLIERI Presenti - Assenti

1.	Baboro Katja	P
2.	SECCIA FRANCESCO	P
3.	GENOBILE ARIANNA	P
4.	DI GIOVANNI GERRY	A
5.	BUSSOLA CARMEN	P
6.	PETRONGOLO MASSIMILIANO	P
7.	LACANALE MARCELLA	P
8.	PIZZICA FABIO	P
9.	ESPOSITO LUCA	P

Riconosciuto il numero degli intervenuti il CARMEN BUSSOLA, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza. Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA D'AMELIO.

Oggetto posto al n. 8 dell'O.D.G.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica espresso dal responsabile dell'Area Contabile, dott. Fernando DE MATTHEIS, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dopodichè con votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA

Di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta di deliberazione recependola integralmente in tutte le sue parti.

Successivamente con votazione unanime, espressa in forma palese per alzata di mano dai presenti;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Alle ore 15:35 il Presidente del Consiglio Carmen BUSSOLA dichiara chiusa la seduta.

II Sindaco

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Preso atto che il termine originario del 31 dicembre 2018 per l'approvazione del Bilancio è stato prorogato al 28 febbraio 2019 dal D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018;

Considerato che il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Atteso che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 17 in data 16 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2019-2021 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria deliberazione in data odierna, con la quale è stata approvato il DUP 2019-2021;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 18 in data 16 marzo 2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) la nota integrativa al bilancio;
- f) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblilcazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2016);
- la deliberazione di Consiglio Comunale, in data odierna, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale, in data odierna, relativa all'approvazione delle tariffe **TARI, la tassa sui rifiuti** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 in data 16 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 in data 16 marzo 2019, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 16 marzo 2019, di destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 16 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il **Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento** di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 in data 16 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, relativa alle tariffe per l'utilizzo dei locali comunali per l'anno 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 16 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione triennale del fabbisogno di personale periodo 2019 – 2021 e piano occupazionale 2019 – dotazione organica;

Ritenuto di poter riconfermare i tributi comunali come di seguito specificato:

 aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), come stabilite dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30 settembre 2014, nella quale sono anche riportati i valori delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria;

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come stabilito dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 8 agosto 2014, da applicarsi alle sole unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze a disposizione o locate;
- scaglioni relativi all' ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF, come stabiliti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30 luglio 2015;
- le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, come stabilite dalla deliberazione di Giunta comunale n. 22 del 6 maggio 2016;
- le tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, come stabilite dalla deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 6 maggio 2016;
- le **tariffe del servizio di trasporto scolastico**, come stabilite dalla deliberazione di Giunta comunale n. 23 del 6 maggio 2016;

Vista la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2017:

Verificato che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a

interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano":

Dato atto che questo Ente ha inteso utilizzare il 100% dei proventi derivanti dall'attività edilizia e relative sanzioni per il finanziamento di spese in conto capitale;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza

pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali" (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione:
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Dato atto che nel progetto di bilancio non sono previste spese per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza studio e ricerca, né spese per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

Visto l'articolo 21-bis del DI n. 50/2017 che stabilisce la non applicazione di alcuni dei limiti di spesa previsti dall'articolo 6 del DI 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DI n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti abbiano:

- approvato il rendiconto 2017 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2018;
- rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012).

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2018 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

Rilevato che questo Ente è soggetto ai limiti di spesa previsti dall'articolo 6, comma 7, 8, 9 e 13 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008;

Ritenuto di provvedere in merito;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

```
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
```

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Formula la seguente proposta di deliberazione

- Approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 2. Dare atto che il bilancio di previsione 2019-2021 risulta coerente con gli obiettivi del pareggio di bilancio.
- 3. Dare atto che il bilancio di previsione 201--2021 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000.
- 4. Fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 4,2% delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012, pari a € 23.926,08, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2018, dando atto che:
- a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
- incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
- incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).
- b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014),
- c) nel progetto di bilancio non sono previste spese per il conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza studio e ricerca, né spese per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.
- 5. Rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:

- studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative in € 0,00;
- relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza in € 0.00:
- sponsorizzazioni in € 0,00;
- missioni in € 0,00;
- attività esclusiva di formazione in € 0,00;
- manutenzione, noleggio ed esercizio dell'unica autovettura istituzionale posseduta immatricolata nel lontano 1992 i cui costi fissi per manutenzione, assicurazione e tassa di proprietà non appaiono oggettivamente riducibili a meno di procedere alla dismissione dell'autovettura in € 1.799,00.
- 6. Confermare, per il corrente esercizio, l'importo del gettone di presenza da corrispondere ai Consiglieri Comunali nella misura rideterminata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27 giugno 2014.
- 7. Dare atto che, per l'esercizio 2019, l'indennità di funzione spettante al Sindaco ed ai componenti la Giunta Comunale viene quantificata, come nel precedente esercizio, nella misura intera come segue:

- 8. Dare atto che le indennità di cui al punto precedente vengono ridotte del 50% per gli Amministratori, lavoratori dipendenti, non in aspettativa.
- 9. Inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.
- 10. Pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
- 11. Trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine il Sindaco, stante l'urgenza di provvedere,

Formula la seguente ulteriore proposta di deliberazione

12. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

II Sindaco Katja Baboro Si esprime parere Favorevole di **Regolarita' tecnica,** ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Data: 23-03-2019

Il Responsabile del servizio

F.to Dott. Fernando De Mattheis

1.to Dott. Fernando De Mattheis

Si esprime parere Favorevole di **Regolarita' contabile,** ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000

Data: 23-03-2019

Il Responsabile del servizio

F.to Dott. Fernando De Mattheis

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARMEN BUSSOLA

F.to GIANLUCA D'AMELIO

Prot. n. 254 del 05-04-2019

Copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, da oggi e per quindici (15) giorni consecutivi. La stessa, inoltre viene comunicata in apposito elenco al capogruppo, (art. 125 T.U. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIANLUCA D'AMELIO

Spazio per l'autentica

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

□ E' divenuta esecutiva il giorno di adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile il 29-03-2019;

Torrevecchia Teatina, lì 30-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIANLUCA D'AMELIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO